



I.C. PICERNO - PZ-
Prot. 0004000 del 12/09/2026
VII-6 (Uscita)

Ai Sigg. Docenti

p.c. Al DSGA

Al sito web

Oggetto: decreto di costituzione Gruppo di Lavoro Operativo per la disabilità a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:

- ✓ il Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);
- ✓ la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1138 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);
- ✓ il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- ✓ il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- ✓ la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- ✓ la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- ✓ la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- ✓ l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- ✓ la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);



- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);
- ✓ la Legge 5 febbraio 1994 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- ✓ il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, in particolare gli articoli 5, commi 3, 4, 7 e 9, che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019;

DECRETA

la costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per la disabilità a.s. 2026/2027.

Il GLO è il punto nevralgico della cultura dell'inclusione, rappresentando l'ambito specifico d'incontro e di confronto delle diverse componenti – scuola, famiglia, servizi sanitari ed enti locali – che si occupano dello studente con disabilità e della sua piena partecipazione alla vita scolastica.

COMPOSIZIONE

Il gruppo di lavoro, cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di **GLO**, è **istituito in tutte le sezioni e le classi** di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che accolgano al proprio interno un alunno con disabilità certificata ed è composto:

- dal Consiglio di Classe, vale a dire tutti i docenti della classe; “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- dalle figure professionali specifiche interne (funzioni strumentali, referente per l'inclusione) ed esterne all'istituzione scolastica (assistenti all'autonomia e alla comunicazione, operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per singoli progetti) che interagiscono con la classe;
- dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL (ora ATS).

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione.



COMPITI

Il GLO ha il compito di redigere il PEI, di verificare il processo d'inclusione e di proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza.

PEI

Con l'approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa precisa che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

TEMPI DI ELABORAZIONE DEL PEI

Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e f) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Si individua quindi la necessità di assicurare almeno tre incontri durante il corso dell'anno scolastico.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. predisporre la convocazione in forma di comunicazione in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.



Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).>>

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Vasti

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate